

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO



REGOLAMENTO COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n..... del ../../..

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Competenze

TITOLO II - DISPOSIZIONI MERCATO SETTIMANALE E RELATIVI POSTEGGI

Art.4 - Localizzazione e caratteristiche del mercato settimanale

Art.5 - Giorni e orari di svolgimento del mercato settimanale

Art.6 - Variazioni e nuova istituzione mercati

Art.7 - Assegnazione delle concessioni di posteggi nel mercato

Art.8 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.9 - Modalità di accesso degli operatori all'area mercatale

Art.11 - Utilizzazione del Posteggio

Art.12 - Dimensioni dei posteggi

Art.13 - Scambio di Posteggi tra Operatori

Art.14 - Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio

Art.15 - Iscrizione alla Lista di Spunta

Art.16 - Assegnazione Giornaliera dei Posteggi Temporaneamente Liberi

Art.17 - Decadenza della concessione

Art.18 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Art.19 - Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

Art.20 - Trasferimento del Mercato

TITOLO III - FIERE

Art.21 - Disposizioni generali

Art.22 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

Art.23 - Ubicazione, caratteristiche strutturali delle fiere ed orari di attività

Art.24 - Adempimenti a carico degli assegnatari delle concessioni nelle fiere

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO (POSTEGGI ISOLATI)

Art.25 - Istituzione posteggi isolati

Art.26 - Criteri di assegnazione

Art.27 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Art.28 - Adempimenti a carico degli assegnatari delle concessioni dei posteggi isolati

TITOLO V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art.29 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

Art.30 - Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIO E DI SICUREZZA

Art.31 - Norme Igienico-Sanitarie

Art.32 - Norme di sicurezza

TITOLO VII - ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art.33 - Vigilanza

Art.34 - Sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Rinvio ad altre norme

Art. 36 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Natura ed Ambito di Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comunque esercitato sul territorio comunale di Monticello Brianza.

Lo stesso è stato redatto con specifico riferimento alla Legge Regionale 2/02/2010, n.6 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"* ss.mm.ii. ed alla disciplina attuativa di cui al DGR n.X/3338 del 6 luglio 2020 *"Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010 n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione della D.G.R. 27 giugno 2016, n. 5345"*.

Il Regolamento determina le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi, ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori, nell'esercizio dell'attività.

Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa/commerciale vengono adottati fatti salvi i diritti di terzi, verso i quali, il Comune non assume alcuna responsabilità.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo a chiunque intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, di tributi locali.

Art.2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intendono per:

- **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- **aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- **attrezzature:** i banchi e i trespolti, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su

aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della L. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;

Art.3 - Competenze

La regolamentazione, la direzione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nel mercato e nelle fiere, spettano al Comune, che le esercita attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive e il Settore Polizia Locale, assicurando altresì l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Nello specifico il Comando di Polizia Locale darà il proprio contributo per le attività di seguito elencate:

- vigilanza sullo svolgimento dell'attività;
- effettuazione della spunta;
- assegnazione giornaliera dei posteggi liberi;
- redazione dei verbali di violazione per le infrazioni accertate in luogo;
- emanazione delle conseguenti sanzioni.

TITOLO II - DISPOSIZIONI MERCATO SETTIMANALE E RELATIVI POSTEGGI

Art.4 - Localizzazione e caratteristiche del mercato settimanale

La planimetria del mercato con il numero dei posteggi, la loro dislocazione con la suddivisione del settore merceologico, alimentare e non alimentare, i servizi e i parcheggi a servizio degli utenti, è messa a disposizione degli operatori anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

I settori merceologici di vendita previsti dall'atto di concessione, indicati nell'autorizzazione e precisati nella planimetria del mercato, sono vincolanti per tutti gli operatori.

Art.5 - Giorni e orari di svolgimento del mercato settimanale

Il giorno di effettuazione del mercato è il venerdì e gli orari di svolgimento previsti sono:

- arrivo degli ambulanti entro le ore 7,30;
- effettuazione spunta ore 8,00;
- operazioni di vendita dalle ore 8,15 alle ore 13,00;
- termine occupazione posteggio entro ore 14,00;
- inizio pulizia area ore 14,00.

Art.6 – Variazioni e nuova istituzione mercati

L'eventuale ampliamento del mercato esistente, la ristrutturazione della dislocazione dei posteggi, l'eventuale trasferimento dell'intero mercato, e la nuova istituzione di altro mercato verrà definita dal Comune con delibera di Consiglio Comunale, previo nulla osta della struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 6/2010, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Il Comune, avendo optato per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 della L.R. n.6/2010, richiederà alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti e alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale i pareri in merito alle sotto elencate materie:

- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art.7 - Assegnazione delle concessioni di posteggi nel mercato

L'assegnazione delle concessioni di posteggi nel mercato deve avvenire con procedura di gara aperta e di selezione pubblica al fine di non limitare la libera concorrenza, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con DGR n.X/3338 del 6 luglio 2020 .

Le domande di partecipazione al bando per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi, dovranno essere presentate tramite portale telematico dello Sportello Unico per Attività Produttive in delega alla Camera di Commercio (Portale camerale Impresainungiorno.gov).

Possono presentare la domanda di assegnazione delle concessioni le persone fisiche, le società di persone regolarmente costituite, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite tutti in possesso dei requisiti morali (art.71 D.Lgs. 59/2010).

Per partecipare alle selezioni è necessario che gli interessati, se già autorizzati allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, abbiano assolto gli obblighi connessi all'istituto della carta di esercizio e dell'attestazione annuale, dovranno dunque essere in possesso della seguente documentazione:

- a) titolo in scadenza, ove posseduto;
- b) carta di esercizio, ove richiesta;
- c) attestazione annuale.

I criteri di valutazione in caso di pluralità di domande sono quelli stabiliti dalla Regione Lombardia con DGR n.X/3338 del 6 luglio 2020.

Il Comune si riserva di assegnare i posteggi rimasti vacanti nell'ambito del mercato, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dall'art.23 e s.m.i. della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6 meglio specificate nell'All. "A" della DGR n.X/3338 del 6 luglio 2020.

Art.8 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli è riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare.

Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati (spunta).

I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi.

Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi esposti.

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

Art.9 - Adempimenti a carico degli assegnatari delle concessioni dei posteggi

Gli operatori presenti al mercato devono essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale in originale, della carta d'esercizio e dell'attestazione (in formato cartaceo o su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione del file in formato "pdf").

Gli operatori assegnatari delle concessioni dei posteggi nel mercato devono regolarizzare:

- il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) entro il 31 dicembre di ogni anno presso l'ufficio tributi comunale, calcolata annualmente in base ai giorni di mercato;
- il pagamento del canone annuale di occupazione temporanea spazi pubblici secondo le tariffe e le modalità previste dal regolamento comunale (TOSAP) presso la società, a cui è stato affidato l'incarico di riscossione.

Gli spuntisti che avranno occupato i posteggi liberi dovranno corrispondere:

- la tassa giornaliera sui rifiuti (TARI) presso l'ufficio tributi comunale secondo le presenze riportate sul registro tenuto dalla Polizia Locale;
- il canone giornaliero di occupazione temporanea spazi pubblici (TOSAP) direttamente all'addetto della società a cui è affidata l'incarico di riscossione.

Gli operatori che hanno fatto richiesta di allacciamento alla colonnina della corrente elettrica presente presso il mercato dovranno corrispondere al Comune la quota di consumo di corrente elettrica, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito atto.

Art.10 - Modalità di accesso degli operatori all'area mercatale

Al termine dell'occupazione e del montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso. È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di polizia locale per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.

È altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre le ore 14.00. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre le ore 14.00 comporterà oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli oneri sostenuti dal Comune.

Art.11 - Utilizzazione del Posteggio

La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. È assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).

Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).

In caso di subingresso, il subentrante acquisisce puramente il diritto al subentro con le stesse limitazioni.

Agli operatori è data la possibilità di allacciarsi alla rete elettrica tramite una colonnina installata dal Comune presso l'area mercatale, previa richiesta da presentarsi all'ufficio tecnico comunale.

Annualmente l'operatore che ha fatto richiesta di allacciamento dovrà corrispondere al Comune i costi della corrente calcolati secondo le modalità che verranno stabilite con apposito atto.

Art.12 – Dimensioni dei posteggi

I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliato o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

Le dimensioni dei posteggi nel mercato sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio, utilizzata per servire i clienti. L'esposizione della merce sulle tende, su manichini e contenitori vari, non può avvenire al di fuori dello spazio assegnato.

L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, inoltrando motivata richiesta scritta all'ufficio comunale competente. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta; diversamente, all'operatore verrà proposto un altro posteggio, se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza di almeno cm. 50 da adibire a passaggio. È vietato il frazionamento del posteggio.

Art.13 - Scambio di Posteggi tra Operatori

I titolari di posteggio nei mercati non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del Comune. A tale scopo è necessario presentare un'unica richiesta sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la

disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.

L'Ufficio SUAP, dopo l'esame dell'istanza e sentito l'Ufficio di Polizia Locale, può accoglierla qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare;
- gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti della COSAP, della TARES e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni ecc);
- lo scambio non implichi modifiche alla suddivisione del mercato in settori previsti dalla specifica pianta organica e non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.

All'istanza deve comunque essere data una risposta motivata entro e non oltre 30 giorni. La mancata risposta entro i termini non implica comunque l'accoglimento dell'istanza.

Art.14 – Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio

L'operatore assegnatario di posteggio che, nel giorno di svolgimento di mercato, non è presente nel posteggio, all'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati, relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Personale incaricato dal Comune provvede ad annotare, in apposito registro, anche informatizzato, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato e nella fiera. La sola ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato.

Le eventuali assenze di concessionari di posteggio o di spuntisti non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o di mercati anticipati.

Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale appositamente incaricato non viene considerato presente al mercato.

Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, è riconosciuta la presenza nella formazione della graduatoria.

Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio comunale di Polizia Locale.

Art.15 - Iscrizione alla Lista di Spunta

La spunta è l'assegnazione provvisoria dei posteggi del mercato non occupati dai titolari.

L'assegnazione è valida per la singola giornata e per i soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che hanno presentato apposita istanza.

Possono partecipare all'assegnazione giornaliera temporanea i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, purché valide per l'ambito del territorio comunale, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.

La domanda di partecipazione alla spunta deve essere indirizzata al SUAP secondo il fac-simile predisposto dal Comune.

La domanda deve pervenire al Comune dal 1° Dicembre di ogni anno e deve riferirsi all'anno solare successivo. L'operatore interessato al rinnovo (già iscritto all'elenco di spunta), deve riconfermare la partecipazione entro il 31 Gennaio dell'anno solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista. Qualora la riconferma non sia richiesta entro i termini per motivate e dimostrate cause di forza maggiore (malattia, infortunio, ecc.), si potrà accettare la domanda entro il termine massimo di 3 mesi senza determinare la perdita dell'anzianità conseguita.

Gli operatori spuntisti non possono occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.

Art.16 - Assegnazione Giornaliera dei Posteggi Temporaneamente Liberi o comunque non assegnati. Spunta

I posteggi che entro le ore 8,00 risultassero temporaneamente non occupati per mancata presentazione del titolare, saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Locale, ai richiedenti che abbiano presentato domanda di inserimento nella lista di spunta, secondo le priorità risultanti dal più alto numero delle presenze nel mercato di cui trattasi, che sarà rilevato secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

A parità di presenze sul mercato, si terrà conto della maggiore anzianità di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese della CCIAA.

I posteggi liberi, perché non assegnati in concessione, andranno preferibilmente assegnati giornalmente sulla base dei criteri previsti dal comma precedente, riservando la priorità alla medesima tipologia merceologica del posteggio non assegnato indicata nella planimetria del mercato.

Il posteggio concesso ai produttori agricoli, nei giorni in cui risultassero liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita, sarà provvisoriamente assegnato, per la sola giornata, da parte della Polizia Locale, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, ad operatori presenti in lista di spunta.

Art.17 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

Il Funzionario dell'ufficio comunale competente può, in qualunque momento, revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della Legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, il più possibile, in conformità alle scelte dell'operatore, purché queste non contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, purché sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il provvedimento di revoca, debitamente motivato negli elementi di fatto e di diritto che lo sorreggono, è disposto dal Funzionario dell'ufficio comunale competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato nei modi di legge.

Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art.18 – Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale.

Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza dal suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro o per mancata osservanza degli ordini impartiti dal Comune per mezzo dei propri uffici od incaricati.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore – come, ad esempio, condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie, ecc..) - nessun obbligo grava sul Comune di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art.19 - Trasferimento del Mercato

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione della delibera di Consiglio Comunale e del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi viabilistici o per causa di forza maggiore, potrà essere deliberata dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori.

L'organo comunale competente in attuazione degli indirizzi della Giunta adotta gli atti gestionali di competenza incluso l'adozione di ordinanze per l'attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta.

In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita il più possibile ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione.

In tutti i casi di ricollocazione del mercato dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

TITOLO III - FIERE

Art.20 – Disposizioni generali

L'individuazione delle aree per l'istituzione delle fiere sarà decisa dalla Giunta Comunale.

Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed agli imprenditori agricoli professionali.

Il Comune può stabilire che le aree destinate o parti di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

In occasione delle fiere, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, previo pagamento del relativo canone per l'occupazione di suolo pubblico.

Nelle fiere potrà essere individuata un'area ove concedere l'autorizzazione all'occupazione di spazio anche a coloro che si dedicano alla vendita *di proprie creazioni, intese come opere dell'ingegno creativo*, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del D.L. 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992, a condizione di presentare agli organizzatori dell'evento una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come da modello predisposto dall'organizzatore della fiera.

Art.21 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi già esistenti nelle fiere o in fiere di nuova istituzione

L'assegnazione delle concessioni di posteggi nelle fiere deve avvenire con procedura di gara aperta e di selezione pubblica al fine di non limitare la libera concorrenza, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con DGR n.X/3338 del 6 luglio 2020.

Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate dal richiedente o da intermediario munito di procura tramite il portale impresainungiorno.gov, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.

In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui alla DGR n.X/3338 del 6 luglio 2020.

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal Comune.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti del presente regolamento per i posteggi nei mercati, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.

Le domande escluse perché presentate oltre i termini previsti, ma conformi ai criteri disciplinati, saranno tenute in considerazione per la formulazione della sola graduatoria della spunta, che dovrà essere redatta con gli stessi criteri di priorità con cui viene formata la graduatoria principale.

Art.22 – Ubicazione, caratteristiche strutturali delle fiere ed orari di attività

Le operazioni di vendita in occasione delle fiere, se non diversamente definite, si svolgono dalle ore 08:00 alle ore 18:00; le operazioni di assegnazione dei posteggi liberi avranno inizio alle ore 7:30 e si concluderanno alle ore 8:15 dovrà essere garantito l'accesso ai mezzi degli spuntisti, ai quali è stato assegnato il posteggio lasciato libero dai concessionari.

I concessionari di posteggio possono accedere al proprio posto entro e non oltre le ore 07:00. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 07:00 saranno considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

Non è possibile abbandonare il posteggio prima delle ore 17:00.

Deve essere consentito agli operatori di accedere agli spazi delle fiere ed iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita nel mercato e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite, esclusivamente allo scopo di caricare, scaricare e depositare merci, purché non sia recato pericolo o intralcio alla circolazione. Il posteggio dovrà essere lasciato perfettamente pulito e libero da ogni rifiuto: l'esercente dovrà provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti nei modi consentiti dalla legge.

Per le manifestazioni fieristiche di nuova istituzione, l'ubicazione, le caratteristiche strutturali, gli orari di attività, nonché tutte le restanti disposizioni verranno stabiliti con apposito provvedimento.

Art.23 - Adempimenti a carico degli assegnatari delle concessioni nelle fiere

I concessionari devono essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale in originale, della carta d'esercizio e dell'attestazione (in formato cartaceo o su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione del file in formato "pdf").

Devono regolarizzare il pagamento del canone giornaliero di occupazione temporanea spazi pubblici secondo le tariffe e le modalità previste dal regolamento comunale (TOSAP) presso la società, a cui è stato affidato l'incarico di riscossione.

TITOLO IV - POSTEGGI FUORI MERCATO (POSTEGGI ISOLATI)

Art.24 – Istituzione posteggi isolati

Il Comune, può istituire, ampliare, trasferire i posteggi fuori mercato, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l'osservanza delle prescrizioni regionali in materia e previo parere delle Associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche.

L'istituzione di altri posteggi isolati, l'ubicazione e gli orari di attività presso gli stessi verranno disciplinati con apposito provvedimento, recante le schede relative alle caratteristiche strutturali e funzionali, alle dimensioni, totali e dei singoli posteggi e ai relativi settori merceologici.

Art.25 – Criteri di assegnazione

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale, diverse dalle aree mercatali, verranno assegnati seguendo gli stessi criteri di assegnazione previsti per i posteggi nei mercati.

Art.26 – Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

La planimetria con la localizzazione dei posteggi isolati è messa a disposizione degli operatori anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

Le disposizioni previste negli articoli precedenti del presente regolamento per i posteggi nei mercati, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.

Art.27 - Adempimenti a carico degli assegnatari delle concessioni dei posteggi isolati

I concessionari devono essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale in originale, della carta d'esercizio e dell'attestazione (in formato cartaceo o su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione del file in formato "pdf").

Devono regolarizzare il pagamento del canone annuale di occupazione temporanea spazi pubblici secondo le tariffe e le modalità previste dal regolamento comunale (TOSAP) presso la società, a cui è stato affidato l'incarico di riscossione.

TITOLO V - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art.28 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i 60 minuti.

Per eventi e manifestazioni pubbliche estemporanee, non classificabili come sagre, è prevista la sosta, in deroga al limite orario sopra indicato, nelle aree che verranno di volta in volta individuate perché interessate dalle manifestazioni. In caso di richieste di partecipazione concorrenti verrà considerata l'anzianità di iscrizione al registro imprese e, a parità di anzianità, il sorteggio. La presenza consente di maturare diritti di anzianità. Non è prevista spunta.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passai carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.

E' vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorchè muniti di rotelle, o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

E' vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento del mercato e delle fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri cinquecento, misurato dal limite dell'area mercatale o fieristica più vicina.

Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato.

E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza, a meno di 250 metri da attività al commercio in sede fissa che vendono prodotti della stessa categoria merceologica e nelle aree di sosta a pagamento o per tempo limitato (disco orario).

Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Art.29 – Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato, oltre a quanto indicato all'art.28, anche:

- a) nelle zone a traffico limitato e aree pedonali : per queste ultime solo in occasione di eventi organizzati su area pubblica;
- b) nelle aree aventi valore storico e artistico, nonché nelle aree in cui sono collocati i monumenti comunali ed i luoghi di culto.
- c) nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni.

Tale elenco potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale, qualora vengano comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o di pubblico interesse che lo rendano necessario.

Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

- a) nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
- b) in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
- c) per motivi straordinari di ordine pubblico e viabilità;

Nelle aree interdette al commercio in forma itinerante è comunque consentita la vendita presso il domicilio dei consumatori.

In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento. I Comuni ai quali viene presentata una nuova domanda per il commercio in forma itinerante verificano, attraverso la carta d'esercizio, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro Comune.

TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIO E DI SICUREZZA

Art.30 - Norme Igienico-Sanitarie

Per il commercio su area pubblica si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienicosanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti nazionali o regionali vigenti in materia.

Gli operatori che svolgono attività su area pubblica debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.

Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti urbani, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Gli operatori su posteggi isolati ed itinerante, e quelli presenti nelle fiere devono garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento rifiuti provenienti dalla loro attività.

Art.31 – Norme di sicurezza

Per il regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, gli operatori commerciali sono tenuti a ottemperare alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi.

L'utilizzo di impianti a GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi dovrà rispettare le indicazioni fornite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco nella Circolare Informativa prot. n. 5782 del 6 agosto 2014 "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'istallazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi".

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti indicazioni:

- a) L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla somministrazione al pubblico;
- b) Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande;
- c) Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto a) devono corrispondere alle seguenti tipologie:

- apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati sui banchi di vendita;
- apparecchi utilizzatori a gas per la cottura con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;
- apparecchi utilizzatori a gas per la cottura installati nelle cucine e negli stando gastronomici.

d) Per ciascun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto c) deve munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze), in caso di automarket e simili anche il

costruttore/allesitore, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia ovvero in assenza di norme specifiche, per analogia UNI 7129:2001, UNI 7131/1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 9891:1998, ecc.).

e) La dichiarazione di cui al precedente punto d), in corso di validità, deve essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che venga richiesta nel corso degli eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.

f) Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio dell'attività a persone e/o cose.

g) E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.

h) In quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 ove applicabile, ogni mezzo dovrà essere dotato di almeno 2 estintori di incendio portatili di idonea capacità estinguente (> 6Kg – 21° 89BC), debitamente omologati e periodicamente revisionati in base alla normativa vigente e di soluzione saponata per segnalare eventuali perdite sull'impianto di GPL. L'impiego di detti estintori dovrà essere supportato da previa specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell'emergenza almeno di rischio BASSO.

i) Le bombole di GPL utilizzate devono essere riempite tassativamente non oltre l'80% del proprio volume ed esclusivamente da parte di Ditte autorizzate. Un riempimento superiore all'80% effettuato abusivamente presso distributori stradali di GPL può costituire pericolo di scoppio in presenza di variazioni di temperatura dovute anche all'irraggiamento solare.

l) Gli impianti elettrici fissi o mobili del punto vendita (stand, bancarella o autocarro) e gli allacciamenti sino al punto di fornitura devono soddisfare le indicazioni sotto riportate:

- I collegamenti e gli impianti, così come richiesto dalla normativa tecnica, dovranno essere protetti contro i contatti elettrici diretti e indiretti, e dotati di dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti;

- L'allacciamento temporaneo realizzato per l'alimentazione degli impianti (dal punto di fornitura al punto vendita) deve essere eseguito seguendo il percorso più breve possibile evitando attraversamenti stradali, zone di transito veicoli e senza costituire intralcio al passaggio delle persone;

Il punto vendita dovrà essere ubicato in modo che l'allacciamento ed i relativi passaggi consentano la posa dei cavi a terra nelle aree retrostanti le bancarelle, ove non sussiste la possibilità di transito delle persone, che non siano Operatori commerciali;

m) Gli impianti dei banchi vendita, impianti fissi a bordo di autocarro o semifissi per le bancarelle, dovranno essere realizzati in modo conforme a quanto richiesto dalla norma CEI 64-8. L'impianto fisso così come il quadro di distribuzione dello stand, o della bancarella, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di corretta installazione a firma di installatore qualificato. Nel caso in cui l'alimentazione elettrica sia fornita con gruppo elettrogeno, le modalità di installazione del gruppo e di collegamento degli impianti dovranno essere certificate da installatore/tecnico qualificato e riportate su schema.

n) L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i minimi stabiliti dalla vigente normativa in materia, mantenendone la perfetta efficienza e comunque nel rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune; il suddetto generatore deve essere collocato in modo tale da non arrecare disturbo alle altre attività. Presso il mercato gli operatori non possono utilizzare generatori di corrente.

o) Per l'impiego di gruppi elettrogeni è vietato tenere in giacenza, quale scorta, depositi di gasolio o benzina con taniche realizzate con materiali che non siano resistenti al fuoco e non soggetti a deflagrazione, se non dopo almeno un'ora di esposizione al fuoco. Le scorte medesime non dovranno essere in quantità superiore a quelle necessarie a garantire l'utilizzo dell'impianto per il ragionevole periodo della giornata.

TITOLO VII - ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art.32 - Vigilanza

Il Comune svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività) attraverso la Polizia Locale.
La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell'ATS.

Art.33 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione regionale, dalle leggi e disposizioni in materia e dalle altre norme speciali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento se non sanzionate espressamente dalla Legge Regionale o da altre Leggi, è punita ai sensi del presente articolo e secondo le sotto riportate modalità:

violazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Abbandono del posteggio in occasione di fiera PRIMA dell'orario stabilito - art.5	€ 50,00	€ 300,00
Abbandono del posteggio in occasione di mercato PRIMA dell'orario stabilito - art.5	€ 50,00	€ 300,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro il termine dell'orario di vendita in occasione di fiera - art.5	€ 100,00	€ 500,00
Mancato sgombero delle attrezzature entro il termine dell'orario di vendita in occasione di mercato - art.5	€ 100,00	€ 500,00
Violazioni all'art. 7 del presente regolamento, se non già previste da altre norme o leggi - art art.5	€ 300,00	€ 500,00
Ogni altra violazione diversa da quelle sopra indicate	€ 300,00	€ 500,00

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluente sull'applicazione delle sanzioni della sospensione, della revoca e della decadenza previsti dalla legge regionale in materia.

Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria di cui ai precedenti commi, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

Art. 35 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera consiliare d'approvazione.